

STATUTO

OFFICINE IL VOLO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANDURIA TA CONTRADA
MARROCO SNC

Numero REA: TA - 193278

Codice fiscale: 03112400738

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - Denominazione.

È costituita una società cooperativa denominata:

"OFFICINE IL VOLO SOCIETA' COOPERATIVA"

Art. 2) - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di **Manduria (TA)**

Art. 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne il loro rapporto con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Art. 4 - durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5- (Scopo mutualistico)

5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo mutualistico di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

5.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 6 - (Oggetto sociale)

6.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'assunzione e l'esecuzione di

lavori nei seguenti campi: agricoltura, agriturismo, industria anche agroalimentare, artigianato, ambiente e beni culturali, salvaguardia del territorio, commercio e servizi quali ad esempio:

- attività nell'area della ristorazione, la gestione di mense, bar, birrerie, trattorie e luoghi di ritrovo, l'attività di catering e banqueting;
- la gestione di bed and breakfast, alberghi, ostelli e foresterie;
- attività di agriturismo, ospitalità rurale con ristorazione, degustazione di prodotti tipici, alloggio, agri campeggio e attività affini e/o collaterali;
- attività turistiche volte alla promozione del territorio;
- apertura, organizzazione e gestione di pubblici esercizi aperti al pubblico e attività commerciali allo scopo di promuovere il territorio;
- gestione, in via anche temporanea, di aziende agricole e/o agrituristiche, in proprietà, in affitto o a mezzo di qualsivoglia altro titolo giuridico idoneo;
- attività nel settore delle coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche, del giardinaggio e dell'allevamento di animali domestici nonché il commercio, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle suddette attività; gestione di maneggi; l'equitazione e la custodia di animali domestici;
- la progettazione e manutenzione di aree verdi;
- la produzione, la trasformazione e la vendita di prodotti di erboristeria;
- creazione di prodotti e manufatti artistici ed artigianali;
- realizzazione di manifestazioni culturali, attività ricreative a scopo turistico e sociale;
- gestione di corsi di formazione professionale rivolti a giovani ed adulti con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- produzione ed erogazione di beni e servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'animazione e formazione sociale, del tempo libero e dello sport;
- l'organizzazione di incontri e feste ed in genere di attività aggregative per i giovani mirate al loro benessere psichico e mentale anche in esercizi pubblici;
- la produzione e l'organizzazione di attività musicali e teatrali;
- creazione di prodotti e manufatti artistici ed artigianali;
- la pulizia a livello industriale e le pulizie domestiche, la prestazione di servizi di disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni; la prestazione di servizi di sorveglianza non armata, di portierato, di ritiro e smistamento della posta;
- l'organizzazione del servizio di ricezione, compresi il

ricevimento e l'accoglienza di clienti e di ospiti, il servizio di centralino telefonico, di custodia ed il servizio informazioni;

- la prestazione di servizi di facchinaggio; la gestione del trasporto di persone e merci con qualsiasi mezzo, sia di proprietà della società sia di terzi; il servizio di "pony express" e di consegna a domicilio; il servizio di traslochi recupero e vendita di oggetti usati e di antiquariato; riparazione, manutenzione, noleggio e commercio di biciclette; raccolta sgombero, riciclaggio di rifiuti e servizi di riqualificazione ambientale;

- organizzare e gestire soggiorni climatici per anziani e/o inabili (autosufficienti e non) in località marine, lacustri, montane e termali;

- gestire il servizio di sorveglianza di bambini-ragazzi in età scolare e portatori di handicap negli scuolabus;

- svolgere attività di assistenza domiciliare in convenzione con Enti pubblici e su richiesta di privati;

- realizzare i servizi rivolti ad istituti (scolastici, pubblici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale;

- vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali;

- svolgere attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di aumentare la consapevolezza e l'attenzione ai problemi legati ai temi del turismo, della cultura e del sociale;

6.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Soci cooperatori ordinari)

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza nel settore dell'attività sociale.

7.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

7.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 8 (Categoria speciale di soci cooperatori)

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

8.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

8.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci

ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c. 2.

8.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

9.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

9.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

9.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

9.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

10.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (euro cinquanta/00).

10.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (una).

10.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può

essere superiore ai limiti di legge.

Art.11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

11.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 12 (Obblighi del socio)

12.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

12.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Diritti dei soci)

13.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

13.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento

della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

13.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

13.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

13.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

14.1 La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

15.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

15.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

15.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta

dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

15.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 16 (Esclusione)

16.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

16.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

16.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 (Liquidazione)

17.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt.26.6 lett. c) e 27.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

17.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in

più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 (Morte del socio)

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.

18.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

18.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

18.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

18.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

18.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

19.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

19.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16.1, lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

19.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Art. 20 (Responsabilità dei soci cessati)

20.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

20.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Strumenti finanziari)

21.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

Art. 22 (Regolamento)

22.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

22.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23 (Assemblea speciale)

23.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 24 (Nomina del collegio sindacale)

24.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

26.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

26.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

26.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei

limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

26.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 27 (Ristorni)

27.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

27.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'

Art. 28 (Decisioni dei soci)

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli

amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Art. 29 (deliberazioni assembleari)

29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

29.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

29.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 (Votazioni)

31.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 32 (Voto)

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

32.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23.1.

32.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 7.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque,

in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 34 (Amministrazione)

34.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri (non inferiori a tre), secondo quanto deciderà di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

34.2 Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

34.3 Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

34.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 36) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

36.1 Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

36.2 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

37.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla

decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 39 (Rappresentanza)

39.1 La firma sociale e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie in qualunque sede e grado, nominando avvocati e procuratori alle liti.

39.2 Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

39.3 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

39.4 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

39.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

39.6 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40 (Collegio sindacale)

40.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

40.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

40.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 41 (Compiti)

41.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre

vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 42 (Organo di controllo facoltativo)

42.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

42.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

43.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

43.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di scioglimento convenzionale.

43.3 Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 43.2 la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

43.4 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di sessanta (60) giorni dal loro verificarsi.

43.5 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

46.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

47.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Daniele Ursoleo

Firmato: Sofia Sergi

Firmato: Giovanni Ursoleo

Firmato: Greco Paolo

Firmato: Ilenia Calo'

Firmato: Ermanno Leccese Notaio . Vi è sigillo.